CAMERA DEI DEPUTATI N. 353

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati TEALDI, RABINO

Presentata il 2 luglio 1987

Agevolazioni tributarie per le associazioni dei produttori agricoli

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Com'è noto, le gravi carenze strutturali che caratterizzano l'offerta dei prodotti agricoli sul mercato, dovute principalmente al grande numero di aziende agricole di dimensioni ridotte e insufficientemente organizzate, hanno comportato l'emanazione di specifici provvedimenti legislativi comunitari, nazionali e regionali volti a concentrare l'offerta e ad adeguare la produzione agricola alle esigenze di mercato per il tramite delle associazioni dei produttori.

Tali organismi associativi, previsti dai regolamenti CEE nn. 1035/72, 1360/78, 2083/80 e 2084/80, dalle leggi 27 luglio 1967, n. 622, 8 luglio 1975, n. 306 e 20 ottobre 1978, n. 674, nonché da varie norme di ogni singola regione, per assolvere ai loro compiti istitutivi devono, tra l'altro, immettere sul mercato i prodotti per i quali hanno ottenuto il riconoscimento, mediante la commercializzazione diretta oppure autorizzando i soci all'immissione sul mercato secondo le norme stabilite e controllate dall'associazione.

Le suddette attività sono regolamentate ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto dal primo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il quale stabilisce, all'ultimo capoverso, che « si considerano effettuate da produttori agricoli anche le cessioni di prodotti effettuate per conto dei produttori soci o associati, nello stato originario o previa

manipolazione o trasformazione, da cooperative e loro consorzi, ovvero da associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente,... ».

Eguale assimilazione al regime delle cooperative agricole non trova invece riscontro ai fini dell'applicazione delle imposte dirette.

La presente proposta ha pertanto lo scopo di colmare tale lacuna precisando che, anche ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, le associazioni dei produttori e le loro unioni hanno diritto alle stesse agevolazioni già previste dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, per le cooperative agricole e loro consorzi.

Si propone, pertanto, di approvare la seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Le agevolazioni di cui all'articolo 10, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si applicano anche alle associazioni dei produttori e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente.